

Commissione di ricorso del Dipartimento federale
dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunica-
zioni

CORI ATEC

<i>Jahresbericht</i>	2002
<i>Rapport annuel</i>	2002
<i>Rapporto annuale</i>	2002
<i>Rapport annual</i>	2002

Rekurskommission	UVEK
Commission de recours	ETEC
Commissione di ricorso	ATEC
Cumission da recurs	ATEC

RAPPORTO ANNUALE 2002

1 Introduzione

La commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni è una commissione federale di ricorso indipendente dall'Amministrazione ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1968¹ sulla procedura amministrativa e dell'ordinanza del 3 febbraio 1993² sull'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato. La commissione ha iniziato le sue attività il 1° gennaio 2000.

La commissione esamina con piena cognizione i ricorsi di prima istanza contro decisioni degli Uffici del DATEC e del DATEC stesso, principalmente nell'ambito della procedura di concessione e di approvazione dei piani (cfr. numero 10). Nella misura in cui non sono definitive, le decisioni della commissione possono essere impugnate davanti al Tribunale federale.

Questa soluzione permette da un lato di sgravare il Tribunale federale, che funge così solo da controllo giuridico, e assicura dall'altro l'indipendenza nell'applicazione del diritto amministrativo.

2 Obiettivi

Gli obiettivi per il lavoro della commissione (vedi numero 11) sono all'insegna del motto QUALITÀ, EFFICIENZA, TEAMWORK e costituiscono sin dall'inizio le linee direttrici del suo operato.

3 Retrospettiva

Come nel 2001, anche nel 2002 la giurisprudenza della commissione è stata caratterizzata dalla varietà e dalla complessità delle pratiche. Analogamente al campo di attività del DATEC, essa ha abordato i settori dell'ambiente, dell'ordinamento del territorio e dell'infrastruttura³. Numerosi ricorsi hanno di nuovo riguardato il regolamento di esercizio dell'aeroporto di Zurigo-Kloten. Per la prima volta sono stati inoltrati ricorsi in relazione alla sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni.

¹ RS 172.021: artt. 71a-71c

² RS 173.31

³ Nel corso dell'anno di esercizio 2001, la COMMISSIONE ha inoltre preparato, a titolo di assistenza, decisioni di ricorso in lingua francese in 3 casi e due approvazioni di piani del DATEC (Ferrovia 2000).

4 Giurisprudenza

4.1 Osservazioni generali

Nell'esercizio 2002 la commissione si è occupata nuovamente di diverse questioni complesse riguardanti svariati settori di sua competenza. Numerose procedure sono state evase⁴ dai singoli giudici in virtù delle norme procedurali applicabili⁵. Negli altri casi le decisioni sono state prese in modo collegiale, ovvero da tre giudici, e in un caso⁶ da cinque giudici.¹

I giudici istruttori hanno più volte colto l'occasione di effettuare dei sopralluoghi in presenza delle parti in causa, onde accertare i fatti giuridicamente rilevanti. Grazie a queste misure istruttorie, il collegio giudicante ha potuto, nei singoli casi, raccogliere informazioni precise circa le circostanze effettive legate ad una fattispecie, mentre le parti hanno avuto modo di esprimere oralmente il loro punto di vista.

Nell'anno di esercizio 2002 ha avuto luogo un dibattimento orale e pubblico⁸. Questo tipo di udienze può essere disposto in caso di pretese di diritto civile o azioni di diritto penale, a cui le parti possono rinunciare.¹

Qui di seguito è esposta una sintesi semplificata della giurisprudenza della commissione nell'esercizio 2002.

4.2 Questioni formali

In una procedura di ricorso, una società anonima in liquidazione ha impugnato la decisione dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) nella quale si approvavano diverse modifiche del regolamento d'esercizio dell'aeroporto di Zurigo-Kloten. Nel quadro della verifica delle condizioni di entrata in materia, la commissione ha ritenuto che, sebbene la società mantenga la capacità di acquistare diritti e di contrarre obbligazioni anche durante la procedura di liquidazione, le decisioni degli organi societari sono limitate alle attività aventi come scopo la liquidazione stessa. L'impugnazione del regolamento d'esercizio o della concessione rilasciata ad un aeroporto non rientra in queste attività. Per questo motivo, nonché in seguito alla mancata partecipazione della ricorrente al procedimento dell'istanza inferiore, la commissione non è entrata nel merito del ricorso¹⁰.

In relazione all'approvazione dei piani per il prolungamento della pista dell'aeroporto di Berna-Belp è emersa ugualmente una questione formale relativa all'ammissibilità delle contestazioni contenute nel ricorso. La procedura di approvazione dei piani¹¹ aveva in questo caso come oggetto il prolungamento della pista; la costruzione ex novo della strada di accesso (strada cantonale n. 221.3 Belp-aeroporto) era stata approvata nell'ambito della procedura cantonale di pianificazione stradale, svoltasi contemporaneamente alla procedura federale. La commissione ha ritenuto che la contestazione

⁴ cfr. art. 10 dell'ordinanza del 3 febbraio 1993 concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato; RS 173.31

⁵ cfr. la statistica al punto 8

⁶ F-2000-103

⁷ Procedura prevista per le decisioni su questioni di principio relative alle possibili modifiche della legislazione (art. 29 del regolamento della COMMISSIONE del 27 marzo 2000).

⁸ H-2001-113

⁹ Ai sensi dell'art. 6 numero 1 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) ; RS 0.101

¹⁰ B-2001-212

¹¹ Art. 37m della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA); RS 748.0

del ricorrente, secondo cui la strada di accesso cantonale avrebbe dovuto essere valutata anche nell'ambito della procedura di approvazione dei piani per il prolungamento della pista, rappresentava un motivo ammissibile di ricorso¹², sul quale si doveva entrare nel merito. La commissione ha invece ritenuto di non dover entrare nel merito dell'altra contestazione, secondo cui la strada di accesso cantonale avrebbe dovuto essere valutata nell'ambito di una procedura di approvazione dei piani separata attinente al diritto dell'aviazione. Non rientra nelle competenze della commissione decidere se è stato corretto autorizzare la strada di accesso cantonale nell'ambito della procedura cantonale di pianificazione stradale. A questo riguardo la competenza è del Tribunale amministrativo del Cantone Berna¹³.

In seguito a un ricorso di diritto amministrativo, il 25 febbraio 2002 il Tribunale federale ha annullato la decisione della commissione del 21 giugno 2001¹⁴ la quale, conformandosi alla precedente prassi del Tribunale federale, aveva negato la legittimità di un ricorso relativo al progetto di un impianto di telefonia mobile. Secondo la nuova prassi del Tribunale federale, possono ora inoltrare ricorso tutte le persone che abitano entro un raggio tale che, al di fuori di esso, si rileva in ogni caso una radiazione inferiore al 10% del valore limite dell'impianto. Il diritto di inoltrare ricorso di queste persone non dipende dal fatto che la radiazione concreta sul loro fondo, tenuto conto dell'attenuazione della potenza rispetto alla direzione principale di irradiazione, sia inferiore al 10% del valore limite dell'impianto¹⁵.

4.3 Questioni formali

4.3.1 Diritto ferroviario

In relazione al risanamento di un ponte ferroviario, la commissione si è espressa in merito al rapporto fra l'ordinanza contro l'inquinamento fonico¹⁶ e l'ordinanza concernente il risanamento fonico delle ferrovie¹⁷. Essa ha rilevato che quando trova applicazione la ORFF e non la OIF, il gestore della linea ferroviaria non può essere obbligato a eseguire, insieme al risanamento del ponte, anche il relativo risanamento fonico. Il ponte deve essere quindi risanato dal punto di vista fonico nel quadro della procedura ordinaria. Il risanamento strutturale di un ponte non può essere considerato ampliamento, se le misure costruttive servono esclusivamente a salvaguardarne la struttura e la funzionalità. Non si verifica quindi la fattispecie di una modifica sostanziale di un impianto fisso, che imporrebbe il contemporaneo risanamento fonico¹⁸.

In un'altra procedura si trattava di rispondere alla domanda, se l'Ufficio federale dei trasporti (UFT), nella procedura di approvazione dei piani relativi al progetto di potenziamento Halle-Langstrasse a Zurigo avesse adeguatamente tenuto conto delle esigenze delle persone disabili della mobilità. La commissione è giunta alla conclusione che non vi era nulla da eccepire alla ponderazione degli interessi effettuata dall'istanza inferiore fra le esigenze delle persone disabili della mobilità e quelle del traffico¹⁹, tenuto conto del fatto che il progetto in questione costituiva comunque una soluzione transitoria limitata nel tempo²⁰.

¹² Art. 49 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA); RS 172.021

¹³ Z-2001-156

¹⁴ cfr. pag. 3 del rapporto annuale 2001: D-2000-96 e la corrispondente nota 13

¹⁵ DTF 128 II 168

¹⁶ Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF); RS 814.41

¹⁷ Ordinanza del 14 novembre 2001 (ORFF); RS 742.144.1

¹⁸ A-2002-23

¹⁹ cfr. art. 17 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr); RS 742.101

²⁰ A-2002-20

La commissione, in una procedura di ricorso contro l'approvazione dei piani per l'eliminazione di un passaggio a livello, ha deciso che un esproprio per la realizzazione di una piazzola di manovra deve essere rigettato. Una piazzola di manovra non è necessaria ai sensi del diritto di esproprio²¹, poiché risponde essenzialmente all'interesse dei residenti della via privata e non all'interesse pubblico. Esistono altre soluzioni per alleviare le maggiori difficoltà di transito dei residenti (regolamentazione dei parcheggi, nuova sistemazione del deposito dei rifiuti)²².

4.3.2 Diritto aeronautico

Molti dei ricorsi presentati riguardavano l'integrazione di autorizzazioni per atterraggi esterni in caso di voli per scopi professionali. Le integrazioni, tutte del medesimo tenore, riguardavano misure di sicurezza supplementari in caso di utilizzo di più elicotteri sui punti di atterraggio esterni. La commissione è giunta alla conclusione che queste misure non sono adatte al raggiungimento dell'obiettivo di sicurezza, e che quindi risulta violato il principio della proporzionalità. La commissione ha accolto tutti i ricorsi in merito e ha rinviato la questione all'UFAC, invitandolo a riformulare le misure di sicurezza²³.

Secondo una decisione della commissione²⁴, le obiezioni alle procedure di esame devono essere sollevate subito, e non solo dopo la comunicazione dell'esito negativo dell'esame stesso. Parimenti, i risultati degli esami devono essere impugnati immediatamente dopo la comunicazione del loro esito negativo. Chi si presenta per un secondo tentativo e solo in seguito mette in discussione il risultato del primo agisce in modo contraddittorio. Inoltre il verbale d'esame non costituisce una decisione impugnabile. L'UFAC, piuttosto, è tenuto a notificare al più presto e in modo giuridicamente vincolante il risultato dell'esame. Nella medesima decisione la commissione ha stabilito che l'UFAC non infrange il proprio margine di discrezionalità imponendo a un pilota di elicotteri che, da dieci anni non ha più volato, la ripetizione dell'intero esame teorico. La presentazione di un ricorso non modifica il termine legale di tre anni²⁵ per lo svolgimento di tutti gli esami parziali; tale termine non può essere prolungato, sospeso o interrotto.

In un altro caso concernente un esame²⁶, la commissione ha deciso che un documento d'esame mancante o con una intestazione sbagliata non influisce negativamente sul risultato dell'esame, se questa mancanza è riconoscibile in modo evidente e veloce e se gli addetti alla sorveglianza dell'esame intervengono immediatamente per porre rimedio alla situazione, in modo che il candidato possa risolvere il compito assegnatogli senza grandi perdite di tempo.

Nella procedura di ricorso contro l'approvazione dei piani per il prolungamento della pista dell'aeroporto di Berna-Belp (cfr. anche punto 4.2), la commissione è giunta alla conclusione che l'istanza inferiore ha agito correttamente giudicando in merito al prolungamento della pista nel quadro della procedura di approvazione dei piani²⁷ senza prendere in considerazione la strada di accesso cantonale; fra i due progetti non sussiste una correlazione immanente e immediata tale da richiedere la valutazione contemporanea nell'ambito della medesima procedura di approvazione dei piani. Ciò

²¹ Legge federale del 20 giugno 1930 sulla espropriazione (LEspr); RR 711

²² A-2000-104/105

²³ B-2001-8/11/13/15/16/17/18/19/20/21/22/24

²⁴ B-2001-137; pubblicato nella GAAC 66.48

²⁵ Art. 32 cpv. 1 del regolamento del 25 marzo 1975 concernente le licenze del personale aeronavigante (RPA); RS 748.222.1

²⁶ B-2001-147/158; pubblicato nella GAAC 66.62

²⁷ Art. 37 segg. LNA

non è in contraddizione con il fatto che le autorità federali e cantonali abbiano coordinato le procedure, poiché i due progetti presentano comunque dei punti di contatto. Il coordinamento ha permesso di evitare doppioni se non addirittura decisioni in contraddizione reciproca²⁸.

In un'altra procedura di ricorso si trattava di dirimere la questione delle condizioni che l'aerodromo di Samedan deve soddisfare per poter proseguire l'attività. La commissione ha rilevato che la protezione²⁹ dell'oggetto inserito nell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP) al numero 1908 mira tra l'altro a evitare che il paesaggio lacustre dell'Alta Engadina e il Gruppo del Bernina perdano la loro funzione di comprensorio turistico ed escursionistico noto in tutto il mondo e apprezzato da chi cerca tranquillità e riposo. Questo presuppone che si possa godere della natura e del paesaggio per quanto possibile senza limitazioni ed elementi di disturbo. Il raggiungimento di questo scopo di protezione dell'oggetto IFP è compromesso dall'inquinamento fonico e visivo prodotto dai velivoli in fase di decollo o di atterraggio che sorvolano a bassa quota parti del paesaggio protetto. La commissione è giunta alla conclusione che una limitazione del numero di movimenti di volo consente di minimizzare gli effetti negativi sull'area protetta, poiché essa influisce non solo sulle immissioni foniche, ma anche sulla frequenza dei sorvoli. Il contingimento a 21'000 movimenti annuali, ordinato dalla commissione, tiene conto, da un lato del ruolo marginale svolto dall'aerodromo nell'ambito del trasporto aereo svizzero e, dall'altro, del traffico finora registrato e di quello previsto; esso è inoltre economicamente sopportabile per l'aerodromo. La commissione ha inoltre deciso che l'autorizzazione dell'attività di volo notturno senza il contemporaneo rilascio dell'approvazione dei piani per lo spostamento degli strumenti di atterraggio ottici, indispensabili per consentire l'attività notturna, viola l'obbligo di coordinamento della costruzione e l'esercizio di impianti aeroportuali³⁰. Il prolungamento dell'orario di attività oltre il tramonto presuppone inoltre che siano state sufficientemente analizzate le immissioni luminose dovute alle luci della pista e agli altri impianti di illuminazione³¹ e che sia disponibile una previsione del numero di movimenti di volo attesi dopo il tramonto³².

Nel precedente rapporto annuale, era stata brevemente illustrata la decisione della commissione concernente la procedura di ricorso contro il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio e contro l'approvazione del regolamento d'esercizio di un eliporto³³. Il 16 luglio 2002 il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto amministrativo presentato contro tale decisione ed ha annullato completamente quest'ultima. Il Tribunale federale ritiene che l'attribuzione di aree di intervento a un unico o ad alcuni singoli esercenti d'eliporto sia inconciliabile con il principio della proporzionalità e dell'uguaglianza di trattamento di concorrenti. La limitazione del numero di movimenti presso gli eliporti è uno strumento poco adatto per combattere i rumori quando essa riguarda solo alcuni eliporti e quando i gestori di questi ultimi dispongono di autorizzazioni per atterraggi esterni. Rigide limitazioni del numero di movimenti sono inoltre in contraddizione con quanto disposto dal Piano settoriale per l'infrastruttura aeronautica, secondo il quale gli impianti esistenti devono essere aperti all'utilizzo da parte di terzi. Nel caso degli eliporti, i divieti di atterraggio e decollo la domenica e nei giorni festivi devono essere emessi secondo principi e criteri unitari, nel quadro di una valutazione complessiva³⁴.

²⁸ Z-2001-156

²⁹ Art. 6 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN); RS 451

³⁰ Art. 36c cpv. 4 LNA e art. 27c cpv. 2 dell'ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSTA); RS 748.131.1

³¹ Art. 7 cpv. 1 e art. 11 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb); RS 814.01

³² Z-2001-150; la decisione è stata deferita al Tribunale federale ed è ancora pendente

³³ cfr. pag. 5 del rapporto annuale 2001: B-2000-87/88/92 e la corrispondente nota 33

³⁴ DTF 128 II 292

4.3.3 Diritto in materia di energia

Nel quadro della verifica dell'adeguatezza di una tassa riscossa dall'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (IFICF) per l'emanazione di una decisione, la commissione è giunta alla conclusione che per la fissazione dell'importo della tassa non è determinante la quota di difetti contestati all'impianto a bassa tensione cui il ricorrente non ha posto rimedio entro i termini fissati, poiché l'IFICF è tenuto a fissare la tassa secondo il dispendio effettivo che l'atto impone all'Ispettorato³⁵.

In seguito a un ricorso, la commissione ha stabilito che il divieto, fissato dall'IFICF, di immettere ulteriormente in commercio un prodotto elettrico a bassa tensione dotato di una presa non autorizzata in Svizzera è proporzionato, e quindi conforme alla legge³⁶.

Giudicando in merito a un altro ricorso, la commissione ha stabilito che l'alta vigilanza sull'utilizzazione delle forze idriche, esercitata dall'Ufficio federale delle acque e della geologia (UFAEG)³⁷ è da intendere in senso lato e di conseguenza comprende tutte le misure atte a garantire un'utilizzazione adeguata delle forze idriche. Nel caso concreto, l'alta vigilanza esercitata dall'UFAEG comprende anche la partecipazione alle riunioni relative al risanamento di un corso d'acqua e alle necessarie opere di potenziamento della centrale elettrica. L'istanza inferiore ha agito correttamente nel riscuotere dal ricorrente³⁸ una tassa³⁹.

Per la costruzione di una casa per anziani all'interno del perimetro di sicurezza di un gasdotto ad alta pressione era necessaria un'autorizzazione di diritto federale rilasciata dall'Ufficio federale dell'energia (UFE). In mancanza di questa autorizzazione, la commissione ha bloccato la costruzione con un provvedimento provvisorio. Dopo il ricevimento di un'autorizzazione provvisoria da parte dell'Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti, la commissione ha sospeso il blocco della costruzione, ponendo tuttavia determinate condizioni⁴⁰.

In due procedure di ricorso la commissione si è occupata tra l'altro dei tracciati di linee ad alta tensione. In una delle due procedure⁴¹, essa ha confermato il tracciato approvato dall'istanza inferiore. Anche se dal punto di vista paesaggistico la linea rappresenta un elemento di notevole disturbo per la Lutertal, un (parziale) interrimento è stato giudicato sproporzionato.

Anche nell'altra procedura⁴² la commissione ha confermato il tracciato deciso. Essa ha inoltre dovuto per la prima volta occuparsi di questioni relative all'applicazione dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI)⁴³. In concreto, si trattava di giudicare se, nonostante la presenza di due linee, si poteva parlare di un unico impianto⁴⁴. Inoltre la commissione si è espressa in merito alla delimitazione fra impianti vecchi e impianti nuovi⁴⁵. Di regola, nel caso di impianti nuovi, nei luoghi a utilizzazione sensibile, su ambo i lati della linea dev'essere rispettato il valore limite

³⁵ Art. 9 cpv. 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1992 sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (RS 734.24); E-2001-141

³⁶ Art. 21 dell'ordinanza del 9 aprile 1997 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT; RS 734.26); E-2001-163/170

³⁷ Art. 1 cpv. 2 lett. a dell'ordinanza del 2 febbraio 2000 sull'utilizzazione delle forze idriche (OUFI); RS 721.801

³⁸ Art. 1 cpv. 1 dell'ordinanza del 3 luglio 2001 sugli emolumenti dell'Ufficio federale delle acque e della geologia (RS 721.803)

³⁹ C-2001-49

⁴⁰ D-2002-62; la procedura di ricorso è sospesa

⁴¹ E-2000-15/17/20/22; la decisione è stata deferita al Tribunale federale ed è ancora pendente

⁴² E-2000-16; il Tribunale federale ha respinto un ricorso inoltrato contro questa decisione

⁴³ Ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI; RS 814.710)

⁴⁴ Allegato 1 cifra 12 ORNI

⁴⁵ Art. 3 cpv. 1 e 2 ORNI

dell'impianto⁴⁶. Infine, la commissione ha valutato se erano soddisfatti i presupposti per una deroga all'obbligo di rispettare il valore limite dell'impianto⁴⁷.

Nell'anno 2002, il Tribunale federale, in seguito a un ricorso di diritto amministrativo, ha annullato la decisione della commissione dell'11 dicembre 2001 concernente un contenzioso sull'aumento dei canoni per l'utilizzazione delle forze idriche⁴⁸ ed ha stabilito - diversamente da quanto deciso dalla commissione - che l'aumento dei canoni d'acqua per la centrale di Reckingen richiede il coordinamento con il Land Baden-Württemberg⁴⁹.

4.3.4 Diritto delle telecomunicazioni

L'ampio margine di manovra attribuito dalla legge sulle telecomunicazioni al Consiglio federale in relazione alla fissazione delle tasse di concessione⁵⁰ vincola la commissione. In seguito a un ricorso, la commissione ha stabilito che l'ordinanza emanata dal Consiglio federale⁵¹ non costituisce un superamento delle competenze delegate al Consiglio federale stesso e che non è contraria alla costituzione o alla legge. Non potendo verificare il rispetto del principio di copertura dei costi nella riscossione delle tasse amministrative⁵² per la mancanza di informazioni dettagliate da parte dell'istanza inferiore, la commissione ha rinviato la questione all'istanza inferiore stessa per una nuova valutazione⁵³.

4.3.5 Diritto della circolazione stradale

Nell'anno in esame non sono stati presentati ricorsi in questo ambito.

4.3.6 Diritto relativo al traffico postale e delle telecomunicazioni

Nell'ambito di due procedure di ricorso, la commissione si è occupata di questioni relative ai prezzi preferenziali praticati dalla Posta per il recapito di giornali e periodici.

In una di queste procedure⁵⁴ si trattava di decidere se il periodico „Schweizer Hausapotheke“ potesse approfittare di questi prezzi preferenziali⁵⁵. La commissione è giunta alla conclusione che nella pubblicazione «Schweizer Hausapotheke» non viene data la priorità ad informazioni sulla salute e il benessere, bensì ad una pubblicità più o meno esplicita per relativi prodotti di drogherie, farmacie e commerci del tipo «Reformhaus». Con la distribuzione di tale pubblicazione si perseguono pertanto principalmente scopi commerciali e pubblicitari; la Posta ha quindi avuto ragione nel negare il prezzo preferenziale per il trasporto.

⁴⁶ Art. 4 in unione all'allegato 1 cifre 14 e 15 ORNI

⁴⁷ Allegato 1 cifra 15 cpv. 2 ORNI

⁴⁸ cfr. pag. 8 del rapporto annuale 2001: C-2001-26 e la corrispondente nota 61

⁴⁹ cfr. sentenza del 10 ottobre 2002 della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale (2A.51/2002)

⁵⁰ Art. 39 della legge federale del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC); RS 784.10

⁵¹ Ordinanza del 6 ottobre 1997 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST; RS 784.106)

⁵² Art. 40 LTC

⁵³ F-2000-103

⁵⁴ H-2001-48; pubblicato nella GAAC 66.63

⁵⁵ Art. 15 della legge del 30 aprile 1997 sulle poste (LPO; RS 783.0) e art. 11 dell'ordinanza del 29 ottobre 1997 sulle poste (OPO; RS 783.01)

Nell'altra procedura⁵⁶, la commissione ha rilevato che il Consiglio federale non ha emanato disposizioni concrete atte a operare una differenziazione fra pubblicazioni nazionali ed estere; ciò rientra nella discrezionalità concessagli dalla legge. La decisione è quindi di competenza della Posta, piuttosto che dell'autorità incaricata dell'esecuzione delle disposizioni. Nel caso concreto, la Posta non ha agito in modo illegittimo né inadeguato chiedendo un supplemento per il trasporto di giornali stampati all'estero.

La commissione non è entrata nel merito di un ricorso presentato contro la chiusura di un ufficio postale⁵⁷. La chiusura di un ufficio postale non costituisce infatti una decisione impugnabile⁵⁸ ma una misura organizzativa interna della Posta.

5 Collaborazione

La collaborazione tra autorità giudiziarie e legislative merita di essere sottolineata. Tanto per le une come per le altre, lo scambio di opinioni è di grande beneficio nello svolgimento dei rispettivi compiti.

Rispetto all'anno precedente, sono stati chiesti meno pareri alla commissione. In relazione all'attuazione dell'accordo aereo Svizzera-Ue, la commissione si è espressa negativamente in merito all'eventuale assunzione di una funzione di sorveglianza.

I dibattiti parlamentari in merito alla legge sulle tecnologie genetiche (questione dell'istanza competente in caso di ricorso) e sulla riforma della giustizia, soprattutto sull'istituzione di un tribunale federale amministrativo, sono stati seguiti con attenzione. Vari collaboratori della commissione svolgono compiti attinenti alla costituzione dei nuovi tribunali federali.

6 Amministrazione

6.1 Personale

Alla fine del 2002, alla commissione lavoravano le seguenti persone (% = tasso di occupazione):

- Presidente:	Wallimann Bruno, avvocato, Berna	50 %
- Vicepresidente:	Bandli Christoph, Dr.iur., Berna	80 %
- Giudici:	Leu Pierre, avvocato, St-Blaise	90 %
	Pasqualetto Péquignot Claudia, avvocato, Neuchâtel	60 %
	Arn De Rosa Bettina, avvocato, Berna	60 %
	Dietrich Kathrin, avvocato, Berna	100 %
	Forster Beat, lic.iur., Berna	80 %
- Segretari giuridici	Fasel Bernhard, lic.iur., Soletta	90 %

⁵⁶ H-2001-53

⁵⁷ H-2002-7

⁵⁸ Art. 44 in unione all'art. 5 PA

Röthlisberger Markus, avvocato, Ittigen	70 %
Khoury Alexandra, avvocato, Berna	80 %
Mörikofer Monika, avvocato, Zurigo	50 %
Kindler Christian, avvocato, Berna	80 %
Cramatte Ronald, avvocato, Berna	100 %
- Responsabile cancelleria: Dobmann Béatrice, impiegata di comm., Dieterswil	100 %
- collaboratrice: Gutknecht Therese, impiegata di comm., Kerzers	50 %

Con l'effettivo attuale, gli affari correnti hanno potuto in genere essere sbrigati efficacemente e in tempo utile (cfr. comunque numero 6.4 ultimo paragrafo). Non è tuttavia possibile prevedere come si evolverà il carico di lavoro. In caso di aumento del numero di ricorsi s'imporrà una moderata crescita dell'effettivo a tutti i livelli, tanto più che il tempo d'attesa per i ricorrenti deve essere limitato, in qualsiasi circostanza, a tempi sopportabili.

6.2 Finanze

Le risorse disponibili per l'anno di esercizio 2001 hanno permesso di coprire il fabbisogno finanziario. Il preventivo per il 2003 non ha subito modifiche sostanziali (cfr. numero 12).

6.3 Informatica

Da ormai due anni la commissione lavora con „Tribuna“, un software per gli organi giudiziari sviluppato dalla Delta Logic AG di Lenzburg. Questo strumento elettronico per la gestione dell'attività facilita notevolmente il lavoro della commissione. Si tratta di un sistema facile da usare e affidabile.

Nel 2002 la commissione ha elaborato dei criteri per attribuire le cause ai giudici in modo da garantire la casualità, la composizione ottimale del collegio giudicante e un'equa ripartizione del lavoro. Sulla base di questi criteri, la ditta Substring di Berna ha realizzato un software basato su Excel che consente alla commissione di adeguare senza difficoltà la chiave di ripartizione in caso di cambiamenti a livello del personale.

Un gruppo di lavoro interno formato da tre persone ha realizzato, lo scorso anno, in collaborazione con la Divisione CC Internet dell'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (BIT) e con la ditta Delta Logic AG, il sito Internet della commissione. All'indirizzo www.rekovek.admin.ch è possibile ottenere informazioni sulla commissione e, attraverso un apposito motore di ricerca, consultare le decisioni da essa emanate. Per realizzare questo sito, sono state necessarie complessivamente 82 giornate lavorative.

6.4 Organizzazione e esercizio

Il regolamento della commissione e il regolamento amministrativo, entrambi del 27 marzo 2000, costituiscono la base organizzativa e gestionale della commissione. Essi si basano sulla normativa in materia¹.

I ricorsi sono attribuiti ai giudici e ai segretari giuristi in base al principio di casualità. In funzione dell'importanza o della natura della pratica, la commissione decide la composizione del collegio: giudice unico, tre giudici e talvolta, eccezionalmente, cinque giudici. Le decisioni collegiali avven-

gono generalmente per circolazione degli atti. In casi particolari hanno luogo anche dibattimenti orali e pubblici¹.

La conferenza giuridica (17 riunioni) e la conferenza amministrativa (assemblea plenaria: 15 riunioni) e la conferenza dei segretari giuridici (7 riunioni) hanno affrontato diversi aspetti del lavoro della commissione. Inoltre, i gruppi di lavoro "informatica" (5 riunioni) e "documentazione" (5 riunioni) hanno abordato argomenti specifici.

Numerose attività della commissione sono definite mediante istruzioni interne (per esempio i mandati dei gruppi di lavoro, l'utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione come pure gli orari di lavoro).

Un accordo di prestazioni del 10 dicembre 1999 garantisce il sostegno logistico della commissione da parte della SG DATEC (personale, finanze, informatica, traduzioni, ecc.).

Il 12 agosto 2002, in alcuni dei locali occupati dalla commissione, sono stati riscontrati valori di concentrazione di amianto molto superiori ai limiti consentiti; i locali sono stati quindi immediatamente chiusi e non è stato possibile neanche trasferire altrove gli atti in essi conservati. Il personale è stato messo in congedo. Questo fatto, che ha comportato la ricerca e l'arredamento di nuovi locali, ha causato notevoli ritardi nell'evasione dei ricorsi. L'attività ha potuto riprendere solamente il 9 settembre 2002.

6.5 Aggiornamento professionale

Un aggiornamento professionale costante è fondamentale ai fini dell'efficacia del lavoro di una commissione. Il processo legislativo esige un nuovo orientamento permanente verso ulteriori campi di competenza della commissione (cfr. numero 7).

Gruppi di lavoro interni alla commissione si sono occupati tra l'altro del tema della mediazione e degli aspetti giuridici e pratici legati ai passaggi a livello.

La partecipazione a diversi incontri e seminari ha permesso di imparare cose nuove e di stringere contatti con gli attori più diversi (fra i temi: diritto europeo, telefonia cellulare, protezione contro il rumore, pianificazione del territorio e protezione dell'ambiente, mediazione nel settore ambientale). Due giudici hanno partecipato ad un seminario a Trier sul tema "Diritto della Comunità europea nella prassi dei tribunali".

L'escursione annuale ha portato la commissione a San Gallo, la futura sede del Tribunale federale amministrativo. La giornata è stata dedicata soprattutto allo scambio d'esperienze con la commissione di ricorso amministrativo del Cantone San Gallo.

L'aggiornamento professionale individuale si è concentrato sui seguenti temi: mediazione, gestione dei progetti, lingue straniere, informatica, tecniche per parlare in pubblico, ottimizzazione dell'attività professionale e stesura di verbali.

7 Prospettive

Anche per il 2003 ci si attende una nuova serie di ricorsi in relazione all'aeroporto di Zurigo. In un futuro prossimo, è previsto un aumento dei ricorsi anche in altri settori, da ricondurre soprattutto all'evoluzione della legislazione, che conferirà alla commissione nuove competenze, in particolare nel settore dell'energia nucleare, circolazione stradale, impianti di trasporto a fune, sicurezza tecnica e protezione dell'ambiente. Si tratterà di tenere d'occhio questa tendenza, nell'interesse dei ricorrenti e della commissione, e di adottare tempestivamente i provvedimenti del caso, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione interna (concentrazione delle forze), il ritmo delle decisioni e l'acquisizione delle risorse (umane).

Il prossimo anno la creazione del Tribunale federale amministrativo di San Gallo sarà maggiormente al centro dell'attenzione. Il Presidente della commissione dirige, nel quadro del progetto „Nuovi Tribunali federali“ la commissione consultiva, che ha la funzione di assistere e fornire sostegno alla direzione del progetto. Anche la segreteria della commissione consultiva è affidata a un collaboratore della commissione. Il Vicepresidente è impegnato nel gruppo Informatica.

L'ottimizzazione del funzionamento interno della commissione resta un compito di lunga durata, che occupa un posto importante nelle attività della medesima.

L'aggiornamento professionale dei collaboratori deve essere intensificato tramite adeguate offerte di formazione.

8 Volume ricorsi / Dati statistici

8.1 Volume ricorsi

Pendenti all'inizio dell'anno di esercizio	173	57%
In entrata	128	43%
In uscita	82	27%
di cui pendenti alla fine dell'anno di esercizio	220	73%

8.2 Pratiche evase

Tipo di procedura

Ricorsi amministrativi	82	100%
------------------------	----	------

Tipo di decisione

Stralcio dal ruolo a seguito del ritiro del ricorso	33	40%
Stralcio dal ruolo a seguito della riconsiderazione dell'autorità di istanza inferiore	4	5%
Rigetto	18	22%
Ammissione del ricorso con decisione materiale	1	1%
Ammissione con rinvio all'autorità di istanza inferiore	12	15%
Non entrata in materia	6	7%
Non entrata in materia per mancato versamento dell'anticipo	5	6%
Ammissione parziale	3	4%

Composizione del collegio

Tre giudici	29	35%
Giudice unico	46	56%
Cinque giudici	1	1%

Lingua

Tedesco	66	80%
Francese	16	20%

Impugnazioni

Decisioni impugnate davanti al Tribunale federale nell'anno di esercizio	7	9%
di cui pendenti	4	5%
di cui evase	3	4%
Decisioni impugnate e pendenti all'inizio dell'anno di esercizio	7	
di cui pendenti alla fine dell'anno di esercizio	0	
di cui evase durante l'anno di esercizio	7	
<i>Rigetto</i>	3	
<i>Ammissione del ricorso con decisione materiale</i>	2	
<i>Ammissione con decisione nel merito</i>	2	

8.3 Durata media della procedura

Numero lordo di giorni	222
Numero netto di giorni (tolto il periodo di sospensione della procedura)	217

8.4 Dibattimenti orali e pubblici

effettuati	1
------------	---

8.5 Decisioni incidentali

Misure cautelari, assistenza giudiziaria gratuita, sospensioni ecc.	8
---------------------------------------------------------------------	---


8.6 Decisioni ripartite in base all'istanza inferiore

		210	230	250	260	261	290	291	(vuoto)	Totale	in %
UFCOM	Omologazioni di apparecchi						1			1	1%
	Concessioni		1			2	1	1		5	6%
	Varie						2			2	2%
UFCOM totale			1			2	4	1		8	10%
UFT	Stazioni ferroviarie			1						1	1%
	Passaggi a livello			2	1		1			4	5%
	Linee ferroviarie			1			11			12	15%
	Varie						1			1	1%
UFT totale				4	1		13			18	22%
UFAC	Autorizzazioni professionali			2	3		4	2		11	13%
	Esercizi aeroportuali		1		1	3	3			8	10%
	Esercizi di elicotteri	12							1	13	16%
	Varie						3			3	4%
UFAC totale		12	1	2	4	3	10	2	1	35	43%
UFAEG	Varie			1						1	1%
UFAEG totale				1						1	1%
IFICF	Approv. di piani per linee elett. aeree in virtù del diritto previgente			5						5	6%
	Autorizzazioni professionali						2			2	2%
	Prodotti elettrici			2						2	2%
	Impianti interni			1			1	1		3	4%
IFICF totale				8			3	1		12	15%
Posta	prezzi preferenziali			2			1			3	4%
	Varie				1		1			2	2%
Posta totale				2	1		2			5	6%
DATEC	Aeroporti		1	1			1			3	4%
DATEC totale			1	1			1			3	4%
Totale complessivo		12	3	18	6	5	33	4	1	82	100%

Legenda:

- 210 Ammissione con rinvio all'autorità di istanza inferiore
- 230 Ammissione parziale
- 250 Rigetto
- 260 Non entrata in materia
- 261 Non entrata in materia per mancato versamento dell'anticipo
- 290 Stralcio dal ruolo a seguito del ritiro del ricorso
- 291 Stralcio dal ruolo a seguito della riconsiderazione dell'autorità di istanza inferiore

9 COMMISSIONE DI RICORSO DATEC



10 Campo di competenze della commissione

La commissione di ricorso del DATEC esamina con piena cognizione i ricorsi di prima istanza contro decisioni di Uffici del DATEC o del DATEC stesso, principalmente nell'ambito di procedure di concessione e di approvazione dei piani. Segnatamente la commissione ha competenza materiale nei ricorsi contro le seguenti decisioni:

- approvazioni di piani da parte delle autorità competenti ai sensi dell'art. 16 e decisioni degli Uffici di controllo ai sensi dell'art. 21 della legge del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici (LIE/RS 734.0);
- approvazioni di piani da parte dell'UFT ai sensi dell'art. 18 della legge del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr/RS 742.101) e decisioni dell'UFT in virtù della Lferr e della legge federale del 24 marzo 2000 concernente il risanamento fonico delle ferrovie (RS 742.144);
- approvazioni di piani e altre decisioni dell'UFT ai sensi degli art. 11 e 8 cpv. 2 della legge federale del 29 marzo 1950 sulle imprese filoviarie (RS 744.21);
- approvazioni da parte dell'UFT di piani per la costruzione, la modifica e l'esercizio di impianti portuali, di trasbordo e di approdo per i battelli della Confederazione e imprese pubbliche di navigazione ai sensi dell'art. 8 cpv. 3 della legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna (RS 747.201);
- approvazioni di piani e autorizzazioni di esercizio di impianti di trasporto in condotta da parte dell'UFE ai sensi degli artt. 2 e 30 della legge del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta (LITC/RS 746.1) come pure ulteriori decisioni dell'UFE in virtù della LITC;
- approvazione di piani per impianti aeroportuali, concessioni e autorizzazioni d'esercizio per la gestione di aeroporti e aerodromi, altre decisioni dell'UFAC e del DATEC in relazione alla legge del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA/RS 748.0) e alle sue disposizioni d'esecuzione;
- approvazioni da parte del DATEC di piani di progetti d'esecuzione ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 della legge sulle strade nazionali (LSN/RS 725.11) come pure altre decisioni del Dipartimento;
- disposizioni dell'USTRA relative a misure di disciplinamento locale della circolazione su strade nazionali di prima e seconda classe secondo l'art. 2 cpv. 3bis della Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr/RS 741.01, dal 1° gennaio 2003);
- concessioni del DATEC ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 della legge del 22 dicembre 1916 sulle forze idriche (LUF/RS 721.80) come pure altre decisioni di unità amministrative della Confederazione in applicazione della legge citata;
- decisioni dell'UFCOM in virtù della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC/RS 784.10; cfr. art. 61 LTC);
- decisioni del servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni in esecuzione dell'ordinanza del 31 ottobre 2001 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT/RS 780.11; cfr. art. 32 OSCPT);
- decisioni della Posta concernenti l'ubicazione di buche delle lettere di clienti o l'applicazione di prezzi preferenziali per il trasporto di giornali e periodici ai sensi dell'art. 18 cpv. 1 della legge del 30 aprile 1997 sulle poste (LPO/RS 783.0);

Nella misura in cui non sono definitive, le decisioni della commissione possono essere impugnate davanti al Tribunale federale; quest'ultimo esercita così solo una funzione di controllo giuridico (art. 105 cpv. 2 CO).

11 Obiettivi della commissione

QUALITÀ

- Il nostro lavoro
- è altamente qualitativo
 - contribuisce in modo significativo a soluzioni eque
 - prova l'indipendenza nell'applicazione del diritto amministrativo
 - contribuisce a sgravare il Tribunale federale

EFFICIENZA

- nostro lavoro
- è caratterizzato da un'organizzazione semplice, trasparente e volta all'ottenimento di risultati
 - consente di raggiungere decisioni qualitativamente elevate entro termini ragionevoli

TEAMWORK

- Il nostro lavoro
- si basa su eccellenti sinergie, un ambiente di lavoro gradevole e motivazione reciproca

12 Finanze

Voranschlag Budget

Rechnung Compte

Übersicht Aperçu

Departement
Département

DATEC

Dienststelle
Office

REKO UVEK

Datum 05.02.2003
Date

Totale Ufficio e importi per rubrica Office, totaux et montants suivant les articles budgétaires	Voranschlag Budget	Rechnung Compte	Abweichung zum Voranschlag	Voranschlag Budget
	2002 Fr.	2002 Fr.	Différence par Budget	2003 Fr.
Totale uscite – dépenses	2'475'000	1'789'574	- 685'426	2'572'800
Totale entrate – recettes	45'000	23'577	- 21'423	45'000
N. rubrica (designazione compresa) secondo il preventivo finanziario Numéro de l'article (y compris sa désignation) suivant le budget financier				
0820.3000.001 Remunerazioni giudici	1'154'800	586'645	- 568'155	1'279'700
0820.3010.015 Salari (plafond)	904'700	903'951	- 749	800'500
0820.3050.010/20 Contributi datore di lavoro	245'500	245'353	- 147	326'000
0820.3180.000 Prestazioni di terzi	125'000	18'118	- 106'882	122'500
0820.3190.000 Spese varie	45'000	35'507	- 9'493	44'100
Entrate				
0820.5310.010 Spese di procedura per ricorsi	45'000	23'577	- 21'423	45'000